

CU C5 151/1



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2017-2018

Comunicato Ufficiale N° 151 del 18/05/2018

Attività di Calcio a Cinque

INDICE

Segreteria
Giustizia Sportiva

1. Risultati gare

C5 SERIE D MASCHILE					
GIRONE: A					
DATA GIORNATA					
11/05/18	13/R	ARDEA C.A 5	CITTA DI SEGNI CALCIO A 5	11	- 2
		ATLETICO PAVONA	POL. GENZANO DI ROMA	5	- 3
		DON BOSCO GENZANO	SAN GIACOMO	5	- 4
		PRO CALCIO CECCHINA	PLAYGROUND VELLETRI	9	- 2
		REAL ROCCA DI PAPA	REAL ARCOBALENO	4	- 10
		S.PALOMBA	MATRIX PONTE LORETO	2	- 7
GIRONE: B					
DATA GIORNATA					
11/05/18	13/R	ARCA POLISPORTIVA	SPORTING FUTURA	2	- 2
		ATLETICO MARRANA	VIRTUS TORRE MAURA	0	- 12
		ATLETICO ROMANINA	CIRCOLO TENNIS TORRENOVA	8	- 1
		COLONNA	CITTA DI ZAGAROLO	2	- 3
		TIME SPORT ROMAGARBATELLA	ATLETICO VELLETRI C5	2	- 7
GIRONE: C					
DATA GIORNATA					
11/05/18	13/R	ATLETICO GRANDE IMPERO	SPES 1908	3	- 1
GIRONE: D					
DATA GIORNATA					
11/05/18	13/R	CASALBERTONE CALCIO A 5	FUTSAL SETTECAMINI	8	- 2
		FUTSAL MAMBO	COLLI ALBANI CALCIO A 5	6	- 5
		ITALIAN KICK OFF	REAL TURANIA CALCIO	6	- 3
		S.VINCENZO DE PAOLI 2015	TOR TRE TESTE CALCIO A5	2	- 3
		TOR SAPIENZA S.R.L.	VICOLO	6	- 6
		TORRESPACCATA FIVE	VILLALBA OCRES MOCA 1952	7	- 1
GIRONE: E					
DATA GIORNATA					
11/05/18	13/R	FIUMICINO 1926	REAL FIUMICINO	2	- 7
		FORUM SPORT CENTER SRL	PALIDORO	4	- 4
		FUTSAL RONCIGLIONE	SANTA SEVERA FUTSAL	3	- 3
		NIGHT E DAY CALCIO A 5	BARCO MURIALDINA A R.L.	6	- 4
		VIGNANELLO FUTSAL A.S.D.	SFF ATLETICO	4	- 1
GIRONE: F					
DATA GIORNATA					
12/05/18	13/R	ACILIA CALCIO A5	M.C.V. REAL TESTACCIO C5	2	- 10
		LA SALLE	VIS SUBIACO	V.D.G.S.	
		LE PALME S.S.D.A R.L.	SANT AGNESE CALCIO	4	- 0
		SANTA MARINELLA 1947	NUOVA CAIRATE CALCIO A5	5	- 3

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco LA MUSTA nella seduta del 18 Maggio 2018 .

CALCIO A 5 SERIE D ROMA

RICORSO DELLA SOC. FUTSAL ACADEMY PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA POSIZIONE DEL CALCIATORE SALVATORI MARCO DELLA SOC. LE PALME RELATIVAMENTE ALLA GARA FUTSAL ACADEMY – LE PALME DEL 14 APRILE 2018, CAMPIONATO CA5 SERIE D

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
decide quanto segue.

La Soc. FUTSAL ACADEMY, ha proposto reclamo avanti a questo Organo Giudicante deducendo che nella gara in epigrafe la Soc. LE PALME aveva schierato il calciatore SALVATORI MARCO (indicato in distinta con il n° 2) nonostante lo stesso fosse squalificato e, per l'effetto, chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 C.G.S.

Il reclamo è fondato.

Risulta, infatti, dal Comunicato Ufficiale n.118 del 4.4.2018 (pag. 5) che al calciatore SALVATORI MARCO era stata comminata una squalifica per due gare effettive a seguito di espulsione avvenuta nel corso della gara ACCADEMY C.R.CA5 – LE PALME disputata il 24 marzo 2018.

Ne consegue che il predetto calciatore SALVATORI avrebbe dovuto scontare la squalifica nelle due gare successive, contro la Soc. ATL TORMARANCIA disputata il 7 aprile e contro la Soc. ACILIA CALCIO del 10 aprile.

Dall'esame degli atti di gara è emerso che nella prima gara successiva a quella in cui è incorso nell'espulsione (ATL TORMARANCIA) il calciatore SALVATORI non è stato inserito in lista scontando con ciò la prima giornata di squalifica.

A nulla incide la circostanza che la seconda gara, la stessa sia stata definita con decisione del Giudice Sportivo di assegnazione a carico della stessa Soc. ACILIA della sanzione della sconfitta con il punteggio di 0-6 per rinuncia alla disputa della gara (C.U. n. 132 pag.3 del 20.4.2018).

Giova rammentare, infatti che ai sensi dell'art.22 comma 3, ultima parte, del C.G.S. “ la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo” e che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo “ *le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.... Ivi incluse quelle vinte per 6-0 ai sensi dell'art.17*”. Dal combinato disposto di queste norme, si ricava, pertanto, che la rinuncia della Soc. ACILIA alla disputa della gara contro la SOC. LE PALME è di per se, idonea a determinare a carico della rinunciante il provvedimento sanzionatorio della sconfitta per 6-0 ai sensi dell'art. 17 comma 1 C.G.S. , ma anche che la presenza nella distinta di gara della SOC. LE PALME del nominativo del calciatore SALVATORI Marco (come risultato dagli atti di gara) ha impedito a quest'ultimo di scontare la seconda gara effettiva di squalifica a lui comminata. Il SALVATORI, pertanto, al momento della disputa della gara oggetto del presente reclamo – terza gara disputata dalla SOC. LE PALME successivamente alla pubblicazione del C.U. n. 118- non aveva titolo a partecipare alla stessa, dovendosi considerare ancora squalificato per una gara effettiva.

PQM

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Accoglie il reclamo della Soc. FUTSAL ACADEMY e per l'effetto commina ai sensi dell'art. 17 – co. 5 C.G.S. alla Soc. LE PALME la sanzione sportiva della perdita della gara FUTSAL ACADEMY LE PALME del 14.4.2018, valevole per il Campionato Serie D CA5, con il punteggio di 0-6;
- Commina a carico della Società LE PALME l'ammenda di Euro 50,00;
- Squalifica per una gara effettiva i calciatori SALVATORI MARCO della Soc. LE PALME;
- Inibisce fino al 25.5.2018 il sig. MOSTARDA Davide dirigente accompagnatore della Soc. LE PALME nella gara in questione;
- Dispone restituirsi la tassa reclamo ai sensi dell'art 33 comma 13 del CGS:

GARE DEL 11/ 5/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 COLONNA

Perchè propri sostenitori, rivolgevano frasi offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 6/2018

QUAGLIA FRANCESCO (TOR TRE TESTE CALCIO A5)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MANCINI GIANCARLO (S.VINCENZO DE PAOLI 2015)

Allontanato per essere venuto a vie di fatto con il dirigente avversario rivolgendogli nel contempo, frasi offensive e minacciose.

Veniva fatto allontanare dopo diversi minuti grazie anche al pronto intervento del proprio capitano.

ERCOLI SALVATORE (TOR TRE TESTE CALCIO A5)

Allontanato per essere venuto a vie di fatto con un dirigente avversario rivolgendogli, nel contempo frasi offensive e minacciose.

Veniva fatto allontanare dopo diversi minuti da altri tesserati.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUIDUCCI ENRICO (NIGHT E DAY CALCIO A 5)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LELLI DAVIDE

(BARCO MURIALDINA A R.L.)

SILVESTRI DIEGO

(COLONNA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GHENDA DANIELE	(ATLETICO MARRANA)	VERGA JACOPO	(ATLETICO MARRANA)
CAPPELLINI MATTIA	(COLONNA)	MORASCA FILIBERTO	(FUTSAL SETTECAMINI)
GUASTAMACCHIA DANIELE	(S.VINCENZO DE PAOLI 2015)	GUADAGNINI FABRIZIO	(TOR SAPIENZA S.R.L.)
CECCARELLI STEFANO	(TOR TRE TESTE CALCIO A5)		

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

PROIETTI STEFANO (S.VINCENZO DE PAOLI 2015)

Perchè al termine della gara rivolgeva frasi offensive all'indirizzo di tesserati avversari estendendole poi all'arbitro.

VINCI ANDREA (TOR TRE TESTE CALCIO A5)

Perchè al termine della gara rivolgeva frasi offensive all'indirizzo di tesserati avversari estendendole poi all'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA

SEMINATORE LUCA (FUTSAL SETTECAMINI)

Perchè al termine della gara, rivolgeva frasi irrispettose all'indirizzo dell'arbitro.

MANCINI SAMUELE (S.VINCENZO DE PAOLI 2015)

Perchè al termine della gara rivolgeva frasi offensive ai tesserati avversari.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARGANI VALERIO	(FUTSAL RONCIGLIONE)	PANUNZI SIMONE	(SANTA SEVERA FUTSAL)
-----------------	----------------------	----------------	-----------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COLELLA GIANFRANCO (COLONNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMBROSETTI ANDREA	(CITTA DI ZAGAROLO)	NAPODANO ROBERTO	(COLLI ALBANI CALCIO A 5)
CHIRICOZZI DAVIDE	(FUTSAL RONCIGLIONE)	CUPELLARO MATTEO	(PLAYGROUND VELLETRI)
GRASSO MANUEL	(TOR SAPIENZA S.R.L.)	CECCARELLI STEFANO	(TOR TRE TESTE CALCIO A5)
MARCHIONNI SAMUELE	(TOR TRE TESTE CALCIO A5)	EPURE ADRIAN COSTEL	(VICOLO)

GARE DEL 12/ 5/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

LA SALLE - VIS SUBIACO

Visti gli atti ufficiali, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della Società VIS SUBIACO

- osservato che la Società predetta non ha preannunciato nè fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui si è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti;

Visto l'art. 53 delle NOIF

SI DECIDE

a) di infliggere alla Società VIS SUBIACO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 nonché la penalizzazione di un punto in classifica;

b) di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 150,00 (1 rinuncia)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FINAMORE FABRIZIO (M.C.V. REAL TESTACCIO C5)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ASCANI MANUEL (ACILIA CALCIO A5)
ALBINATI LEONE (SANT AGNESE CALCIO)

GIOVE MIRKO (ACILIA CALCIO A5)
RANALLI ANDREA (SANT AGNESE CALCIO)

Publicato in Roma il 18 Maggio 2018

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto